




Fase 1

Prevenzione all'inizio del processo di radicalizzazione



Servizi competenti


Servizi cantionali e comunali (in particolare istituti di formazione, polizie cantionali e municipali, servizi di prevenzione della violenza, autorità di protezione dei minori e degli adulti [APMA], servizi sociali e autorità migratorie, servizi di aiuto alle vittime, autorità competenti per l'esecuzione delle pene), organizzazioni della società civile (consultori, operatori di strada ecc.)

Strumenti e mezzi

- Programmi di prevenzione nei Cantoni, nelle città e nei Comuni (p. es.: programmi di prevenzione della violenza) nonché negli istituti di formazione e nell'ambito dell'esecuzione delle pene
- Linee guida delle città, della polizia, dei servizi specializzati ecc.
- Reti di polizia, mediatori, scambio proattivo con i rappresentanti dei gruppi di interesse esteri, organizzazioni e comunità religiose
- Constatazioni fatte durante attività di pattugliamento e di controllo, di polizia di prossimità o durante interventi in seguito a dispute in ambito familiare o a violenza domestica
- Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento, incluso il programma d'incentivazione della Confederazione volto a sostenere i progetti dei Cantoni, dei Comuni, delle città e della società civile
- Documento di base della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantionali di giustizia e polizia (CDDGP) per contrastare la radicalizzazione e l'estremismo violento nel settore dell'esecuzione delle pene in Svizzera

Fase 2

Individuazione tempestiva e misure di polizia volte a individuare e a prevenire le minacce



Servizi competenti

- Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) insieme ai servizi cantionali delle attività informative
- Segreteria di Stato della migrazione (SEM) insieme agli uffici cantionali della migrazione
- Polizie cantionali e municipali, attori coinvolti nella gestione cantonale della minaccia
- fedpol

Strumenti e mezzi

Legge federale sulle attività informative (LAI), per esempio:

- Monitoraggio dei media (sociali) e delle reti (sociali)
- Acquisizione di informazioni provenienti da fonti accessibili e non accessibili al pubblico
- Colloqui preventivi

Cantoni:

- Gestione cantonale delle minacce
- Strumenti e misure previsti dal diritto cantonale in materia di polizia volti a individuare reati
- Prevenzione delle minacce da parte delle autorità di polizia
- Richiesta a fedpol concernente misure preventive di polizia (legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, MPT) che possono essere pronunciate al di fuori di un procedimento penale oppure

in seguito all'esecuzione di una pena e di una misura:

- obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui (art. 23k LMSI)
- divieto di avere contatti (art. 23l LMSI)
- divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate (art. 23m LMSI)
- divieto di lasciare il Paese (art. 23n LMSI)
- residenza coatta («arresti domiciliari»; art. 23o LMSI)
- sorveglianza elettronica e localizzazione tramite telefonia mobile (art. 23q LMSI)

fedpol:

- Divieti di entrata ed espulsioni nei confronti di stranieri che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna

Segnalazione ai fini della sorveglianza discreta nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)

Collaborazione con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e gli uffici cantionali della migrazione:

- Mancato rilascio o revoca dell'asilo e del permesso di soggiorno
- Rifiuto del visto
- Mancato rilascio o revoca del permesso di soggiorno
- Mancato rilascio della cittadinanza svizzera e revoca della cittadinanza svizzera a persone con doppia cittadinanza

Misure sancite dal diritto in materia di stranieri quali l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio (divieto di accedere a un'area)

Carcerazione preliminare o carcerazione in vista di rinvio coatto nei confronti di stranieri che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 75 cpv. 1 lett. i e art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI)

Stretta cooperazione tra le autorità di sicurezza nell'ambito del coordinamento operativo TETRA («Terrorist Tracking»)

Lotta al terrorismo in Svizzera

Competenze e strumenti

Procedimento penale e promozione dell'accusa



Servizi competenti

- Ministero pubblico della Confederazione (MPC) con indagini di fedpol in coordinamento e in collaborazione con le polizie cantonali e municipali
- Pubblici ministeri minorili dei Cantoni
- Giudice dei provvedimenti coercitivi
- Ufficio federale di giustizia (UFG)

Strumenti e mezzi

Diritto di procedura penale: procedure investigative e istruzioni, pronuncia di provvedimenti coercitivi (sorveglianza delle telecomunicazioni, osservazione, colloqui, carcerazione preventiva o misure sostitutive quali il ritiro dei documenti d'identità, l'obbligo di presentarsi a un posto di polizia ecc.)

- Cooperazione di polizia e assistenza giudiziaria
- Codice penale: in particolare articolo 260^{ter} (partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica) e articolo 260^{sexies} (reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo)
- Legge federale sulle attività informative (LAI): punibilità ai sensi dell'articolo 74 capoverso 4 LAI (partecipazione o sostegno a un'organizzazione o a un gruppo vietato che propaga, sostiene o favorisce attività terroristiche o di estremismo violento)

Condanna



Servizi competenti

- Tribunale penale federale
- Tribunale federale
- Tribunali cantonali dei minorenni

Strumenti

- Pena pecuniaria o pena detentiva fino a 10 anni per partecipazione o sostegno a un'organizzazione terroristica; fino a 20 anni se la persona ha esercitato un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione
- Eventuale pronuncia di misure (misure terapeutiche e internamento, divieto di avere contatti, divieto di accedere ad aree determinate, interdizione di esercitare un'attività)
- Espulsione secondo l'articolo 68 LStrl
- Espulsione dal territorio svizzero di stranieri che hanno commesso reati (art. 66a segg. CP)

Esecuzione delle pene




Servizi competenti

- Autorità di esecuzione delle pene e delle misure

Strumenti e mezzi

- Esecuzione di una pena detentiva in un penitenziario accompagnata da eventuali misure terapeutiche nel caso specifico; possibilità di ordinare la segregazione cellulare e l'isolamento dagli altri detenuti ai sensi dell'articolo 78 lettera d e articolo 90 capoverso 1 lettera d CP
- Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento
 - Verifica del regime di detenzione e degli obiettivi dell'esecuzione (abbandono degli ambienti criminali e reintegrazione)
 - Potenziamento degli strumenti per la valutazione e la gestione dei rischi nell'ambito dell'esecuzione delle pene
- Documento di base della CDD-GP per contrastare la radicalizzazione e l'estremismo violento nell'ambito dell'esecuzione delle pene in Svizzera
 - Ottimizzazione dello scambio d'informazioni tra autorità di sicurezza e di esecuzione delle pene prima e durante la detenzione, al momento della liberazione dall'esecuzione della pena e in occasione della definizione delle condizioni per il periodo di prova
 - Intensificazione della trasmissione di conoscenze e dello scambio di esperienze tra autorità di sicurezza e di esecuzione delle pene

Dopo l'esecuzione delle pene



Servizi competenti

- Autorità di esecuzione delle pene
- Autorità migratorie e servizi sociali
- Polizie cantonali e municipali
- Autorità di protezione dei minori e degli adulti APMA
- SIC
- SEM
- fedpol

Strumenti e mezzi

- Espulsione (art. 68 LStrl) e divieto d'entrata (art. 67 LStrl) in caso di minaccia per la sicurezza interna o esterna
- Per i reati commessi dopo il 1° ottobre 2016, espulsione obbligatoria pronunciata dal giudice
- Revoca della doppia cittadinanza (art. 42 della legge federale sulla cittadinanza, LCit, precisata nell'art. 30 dell'ordinanza sulla cittadinanza svizzera, OCit)
- Revoca del titolo di soggiorno
- Misure di polizia in virtù del diritto cantonale
- Accompagnamento da parte dei servizi sociali
- Misure di sostegno volte all'abbandono degli ambienti criminali (disimpegno)
- Gestione cantonale della minaccia
- Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento, incluso il programma d'incentivazione della Confederazione volto a sostenere i progetti dei Cantoni, dei Comuni, delle città e della società civile
- Nuove misure di polizia previste dalla legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) che possono essere pronunciate al di fuori di un procedimento penale o in seguito all'esecuzione di una pena o di una misura (v. sopra, «Fase 2»):
 - obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui
 - divieto di avere contatti
 - divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate
 - divieto di lasciare il Paese
 - residenza coatta («arresti domiciliari»)
 - sorveglianza elettronica
 - localizzazione tramite telefonia mobile